



# STATUTO

*DELL'ASSOCIAZIONE  
INSIEME PER L'HANDICAP  
(IPH)  
DI BORGARO TORINESE – TORINO- ITALIA*

➤ **Articolo 1**

- 1) E' costituita in Borgaro ( TO ) l'associazione denominata “ Insieme per l'handicap “ senza fini di lucro con sede nel Comune di Borgaro Torinese .
- 2) L'esercizio sociale inizia il 01 di gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

➤ **Articolo 2**

1. L'associazione ispirandosi ai principi dalla solidarietà umana si prefigge come scopo :
  - a. promuovere forme ed iniziative sociali finalizzate alla tutela ed al rispetto dei diritti dei soggetti portatori di handicap.
  - b. Assicurare agli stessi soggetti la difesa dei loro diritti personali, sociali nei casi in cui essi siano stati violati da persona o da Enti pubblici o privati, a condizione che il soggetto stesso non sia in grado , per motivi di salute o di altro genere , di provvedervi di sua iniziativa ;
  - c. Creare una cultura cittadina per il riconoscimento dei bisogni dei soggetti portatori di handicap .
- 2) In particolare per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività , l'associazione si propone di ;
  - a. lottare contro ogni forma di emarginazione sociale e svolgere le attività conseguenti:
  - b. Creare nel Comune forme di volontariato attorno alla problematica dei soggetti portatori di handicap e alle famiglie colpite ;

- c. Informare l'opinione o le autorità competenti sui vari problemi dei soggetti portatori di handicap;
  - d. Attuare rivendicazioni, proposte ed altre iniziative ritenute necessarie ;
  - e. Organizzare convegni , conferenze o tavole rotonde .
- 3 ) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall' Associazione principalmente nell'ambito del territorio della regione Piemonte e prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito .

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari . Agli aderenti , possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata previa documentazione e dentro limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci .

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

### ➤ **Articolo 3**

Risorse economiche

- 1) L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento o per lo svolgimento delle proprie attività da :
  - a. quote associative e contributi degli aderenti ;
  - b. contributi privati ;
  - c. contributi dello Stato , di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno diretto a specifiche e documentate attività o progetti;
  - d. donazioni o lasciti testamentari;
  - e. rimborsi derivanti da convenzioni ;
  - f. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali .
- 2) L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno . Al termine di ogni esercizio, il comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di marzo .
- 3) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
- 4) E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.

### ➤ **Articolo 4**

Membri dell'associazione :

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato . Sono membri dell' Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi della Associazione .
- 2) I soci si distinguono in :
  - a) Soci Fondatori , coloro che hanno partecipato alla costituzione dell' Associazione ;
  - b) soci ordinari, sono coloro che pervengono nell' Associazione successivamente .

➤ **Articolo 5**

Criteria di ammissione e di esclusione dei soci .

- 1) L'ammissione a socio , deliberata dal Comitato direttivo , è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato .
- 2) Il comitato direttivo cura la notazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall' Assemblea in seduta ordinaria .
- 3) In caso di reiezione della domanda , che deve essere sempre motivata , è ammesso ricorso all'Assemblea .
- 4) La qualità di socio si perde oltre che per recesso :
  - a) per mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito
  - b) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per violazione agli obblighi statuari ;
  - c) per recesso;
  - d) per causa di morte.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso , prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi , consentendo facoltà di replica .

Il recesso ,da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso .

- 5) Il socio receduto , decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate .

➤ **Articolo 6**

Dovere e diritti degli associati .

- 1) I soci sono obbligati :
  - a) ad osservare il presente statuto , i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi ;
  - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione ;
  - c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
- 2) I soci hanno diritto :
  - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ;
  - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto ;
  - c) ad eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi.
  - d) i soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

➤ **Articolo 7**

Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione :
  - a) l'Assemblea dei soci
  - b) il Comitato direttivo
  - c) il Presidente

➤ **Articolo 8**

L'Assemblea

- 1) L'Assemblea , l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria .  
Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.  
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.  
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta .  
Ogni socio non può ricevere più di due deleghe .
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell' Associazione ed inoltre :
  - a) approva, relativamente ad ogni esercizio, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
  - b) elegge i componenti del Comitato direttivo ;
  - c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni ;
  - d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale ;
  - e) delibera l'esclusione dei soci dall' Associazione ;
  - f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati ;
  - g) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate.
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qual volta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo , o un decimo degli associati, ne ravvisino l'opportunità .
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto , sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione .
- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza , dal vice Presidente e ,in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti . Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione . In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo .

- 6) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria , è validamente costituita ; in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci . In seconda convocazione ,che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima , l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati .
- 7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti , eccezione fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati .

➤           **Articolo 9**

**Il Comitato Direttivo**

- 1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove eletti dall'Assemblea dei soci . Il primo comitato direttivo è eletto con l'atto costitutivo . I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati .
- 2) Nel caso in cui , per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del comitato decada dall'incarico, il comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del comitato, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Comitato.
- 3) Il Comitato elegge al suo interno un Presidente, un vice-Presidente e un Segretario.
- 4) Al comitato direttivo spetta di:
  - a. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - b. Predisporre e presentare all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
  - c. Eleggere il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario;
  - d. Deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  - e. Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- 5) Il comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal vice-Presidente o in assenza di entrambi dal più anziano.
- 6) Il comitato direttivo è convocato di regola ogni mese o ogni qual volta che il Presidente, o in sua vece, il vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 7) La convocazione è inoltrata per iscritto con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 8) I verbali di ogni adunanza del comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

➤ **Articolo 10**

Il presidente

- 1) Il Presidente eletto dal Comitato direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci .
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio . In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice Presidente anch'esso nominato dal Comitato direttivo .
- 3) Il Presidente pro tempore dell'Associazione può assumere la tutela e la curatela delle persone di cui l'autorità giudiziaria abbia assunto tali provvedimenti .
- 4) Il Presidente con firma congiunta con il tesoriere apre ed opera sui conti intestati all'Associazione .
- 5) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo , in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva .

➤ **Articolo 11**

Gratuità delle cariche associative

- 1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art.2.

➤ **Articolo12**

Norma finale

- 1) In caso di scioglimento dell' Associazione il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore .

➤ **Articolo 13**

Rinvio

- 1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto , si fa riferimento al codice civile, alla legge nazionale 266/1991, alla normativa regionale e provinciale in materia.